

CONTRATTO PER - CIG
.....

1. **COMUNE DI VIMODRONE**, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal, nato a il, firma digitale intestata a rilasciata da N. valida sino al e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore, ai sensi del decreto sindacale di nomina n., che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2., C.F. n., con sede legale in, Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di in persona del Sig. nato a il in qualità di e Legale Rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da N. valida sino al e non revocata, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Operatore".

(in caso di procuratore)

2., C.F. n., con sede legale in, Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di in persona del Sig. nato a il firma digitale intestata a rilasciata da n. valida sino al e non revocata il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa Sig. a mezzo di atto pubblico / scrittura privata autenticata del Notaio Dott. repertorio n. del registrato all'Ufficio di in data al n. serie che in originale/in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, che è allegata al presente atto sotto la lettera per formarne parte integrante e sostanziale. La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "operatore".

(in caso di raggruppamento temporaneo)

2. C.F. n., con sede legale in, Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di in persona del Sig. nato a il in qualità di e Legale Rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da n. valida sino al e non revocata, come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla

mandante, C.F. n., con sede legale in Via
..... n., iscrizione alla Camera di Commercio di
..... in persona del Sig nato a il in
qualità die legale rappresentante , firma digitale intestata arilasciata da
.....n.....valida sino a l..... e non revocata, e dalla mandante
....., C.F.n., con sede legale in, Via
..... n., iscrizione alla Camera di Commercio di
....., in persona del Sig, nato a il in
qualità di e Legale Rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da
..... n. valida sino al e non revocata , giusta mandato collettivo
speciale con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in
....., Dott. Repertorio n. del
..... Registrato all'Ufficio di in data al n.
..... serie che in originale/copia certificata conforme
all'originale in data dallo stesso notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera
..... per formarne parte integrante e sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato
congiuntamente per brevità anche "operatore".

PREMESSO CHE:

- a) Il presente contratto viene stipulato con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- b) Il Comune ha necessità di acquisire il servizioe
per fare ciò ha approvato con determinazione registro generale
n. del il progetto di servizio e ha assunto la
determinazione a contrattare, stabilendo di attiver una procedura aperta ai sensi dell'articolo 39 comma 9
e articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune
operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di
accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in
ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37
del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) Con determinazione registro generale n. del l'ufficio comune operante come
Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome
e per conto del Comune di utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla
Regione Lombardia,
- d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune di e,
che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato
tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza,
con determinazione registro generale n. del ha approvato tutte le operazioni di
gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore

- e) L'Operatore è risultato aggiudicatario e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a eseguire le prestazioni richieste oggetto del presente Contratto ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data giusta comunicazioni in atti;
- g) Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore, con esito positivo, fatta eccezione per il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo
- h) è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
- i) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- j) L'Operatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;
- k) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Operatore;
- l) L'Operatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva ed eventuali altre garanzie;
- m) L'operatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile (se esistenza indicare i nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;
- n) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore ad Euro 150.000 mila;
- o) L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto servizi è regolata in via graduata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche

autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Operatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura;

- p) L'Operatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1 –Valore premesse Oggetto e caratteristiche

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, SE DEL CASO l'Offerta tecnica
2. Oggetto del presente Contratto è
3. Costituisce parte integrante del presente contratto l'Offerta Economica dell'Operatore Allegato xx), l'Offerta Tecnica dell'operatore (Allegato xx), Sottoscrizione clausole ex artt. 1341 e 1342 (Allegato xx).
4. In caso di contrasto tra l'Offerta dell'Operatore con quanto indicato nel presente Contratto e con quanto richiesto dal Comune, prevarrà, ad eccezione di eventuali elementi migliorativi, il contenuto degli atti prodotti dal Comune.
5. Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E..

Art. 2 – Durata e modalità di esecuzione

1. L'operatore eseguirà le prestazioni predisponendo i mezzi in funzione delle esigenze e delle specifiche individuate e descritte dal Comune per il periodo di validità del contratto.
2. Il Comune si assume piena responsabilità delle informazioni e delle specifiche fornite.
3. Il presente contratto ha durata di mesi 36 e produce i suoi effetti dalla data
4. Il Comune e l'Operatore possono concordare sospensioni delle attività dovute a problemi che non permettano la normale attività di realizzazione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 3 – Obblighi dell'Operatore

1. L'Operatore assume, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo Art. 9, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto

contrattuale.

2. **(eventuale se c'è avvalimento)** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Amministrazione esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. L'Operatore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la prestazione affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale. Le prestazioni sono compitamente indicate negli atti progettuali e nell'offerta tecnica che si richiamano integralmente e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere opposta quale eccezione. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Operatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato con un contratto di lavoro nei termini di legge. In ogni caso delle predette risorse impiegate, almeno il 40 (quaranta) per cento delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro matricola) dell'Operatore. L'Operatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Operatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Operatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Operatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Operatore e da queste comunicate al direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui oltre d'importo pari al 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento della stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

4. L'Operatore, a richiesta del Comune, avrà l'obbligo di fornire documentazione idonea a comprovare quanto di cui al precedente comma 3.
5. Le prestazioni dovranno essere rese in conformità a quanto offerto dall'Operatore in sede di gara nella formulazione della propria Offerta Tecnica (allegata anche al presente contratto).
6. La non ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, così come precisato al successivo Art. 12.
7. L'Operatore, se per un fatto a lui non imputabile risulti impossibilitato ad adempiere ai servizi affidatigli non ha diritto a nessun compenso, mentre l'esecuzione soltanto parziale comporta il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio del Comune, utilizzabile per

il proseguimento delle attività.

Art. 4 – Attività presso uffici del Comune

1. Il personale dell'Operatore per l'esecuzione del contratto che svolge attività presso l'ufficio politiche giovanili del Comune, dovrà adeguarsi alle sue regole interne e ad eventuali particolari tempi di lavoro, restando inteso che tale personale non sarà integrato nell'organizzazione del Comune e ciò non darà luogo ad alcuna fattispecie di rapporto diretto tra Comune e il suddetto personale dell'Operatore.

Art. 5 – Cessione del contratto, cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione, cessione dei crediti derivanti da contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è vietata, pena la nullità dell'atto di cessione. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune avrà la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 12.
2. Le vicende soggettive relative all'Operatore (ossia i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione) sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.
3. La cessione dei crediti nascenti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

-
4. **(In caso di subappalto)** L'Operatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
.....
ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 6 – Proprietà dei prodotti e delle informazioni collegate

1. Tutti i prodotti, le specifiche, le relazioni e i documenti quali grafici, disegni, statistiche, computi e dati, la documentazione e quant'altro realizzato dall'Operatore e dal personale da esso impiegato in adempimento del presente contratto, compreso ogni risultato intermedio, è di esclusiva proprietà del Comune che potrà disporne a proprio piacimento senza limitazione alcuna. L'Operatore, pertanto, garantisce che il Comune potrà utilizzare liberamente quanto suddetto senza violazione alcuna di diritti altrui.
2. L'Operatore ha l'obbligo di restituire al Comune, entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione di validità a qualunque ragione dovuta del presente accordo, ogni eventuale manuale o altro supporto strumentale e il materiale, consegnato da Comune nonché le informazioni e i documenti in suo possesso relativi alle attività affidategli.

Art. 7 – Riservatezza

1. L'Operatore si impegna, per conto proprio e del proprio personale e senza limitazione di tempo alcuna, a:
 - a. utilizzare le informazioni e gli strumenti di qualunque natura messi a disposizione dal Comune

- esclusivamente per i fini della esecuzione del contratto;
- b. non comunicare a terzi quanto realizzato in esecuzione del presente contratto;
- c. mantenere il più rigoroso segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Comune su dati, fatti, informazioni, documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza o che fossero stati comunicati dal Comune in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Operatore assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche appartenenti all'Operatore che siano state da questo portate a sua conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale. L'operatore e i suoi collaboratori, pertanto, sono tenuti al segreto professionale per l'intera durata delle attività e dopo il completamento della stessa. A questo riguardo, né l'operatore né il personale alle sue dirette dipendenze o comunque con lui in contatto in ragione della esecuzione delle attività possono comunicare in alcun momento a persone o enti o rendere pubbliche informazioni riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della attività, salvo autorizzazione preliminare scritta dal Comune.
3. La violazione da parte dell'Operatore e/o dei suoi collaboratori di quanto disposto nel presente articolo comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima il Comune a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 8 – Spese, imposte e tasse

1. Tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli che per legge sono dovute dal Comune, sono a carico dell'Operatore. Per quanto riguarda l'I.V.A., si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge in materia.

Art. 9 – Corrispettivi e Deposito cauzionale

1. Il corrispettivo offerto, è fisso ed invariato per tutta la durata del presente contratto e comprensivo di ogni altro onere dovuto all'Operatore stesso, in connessione con l'esecuzione del contratto.
2. Per le prestazioni richieste è riconosciuto un corrispettivo massimale complessivo pari ad Euro (.....).
3. Il corrispettivo complessivo sopra evidenziato si intende al netto di I.V.A..
4. A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, l'Operatore ha prestato ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione. Tale garanzia è pari ad Euro(.....), ha una validità pari all'intera durata del contratto ed è di natura autonoma. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Operatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa

deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'operatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Operatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'operatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 113 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Operatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all' affidamento del contratto, l'Operatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Operatore potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia. L'Operatore si impegna a mantenere la cauzione nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto ed a reintegrarla, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta escussione, qualora su di essa il Comune operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. La non ottemperanza a quanto prescritto al precedente comma è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, così come precisato al successivo Art. 12.

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione avverrà e la fattura sarà emessa entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo al di competenza, a seguito di presentazione di adeguata rendicontazione delle prestazioni eseguite.
2. L'Operatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo a condizione che il Responsabile della struttura competente del Comune abbia approvato quanto eseguito.

3. Conseguentemente a quanto espresso al precedente comma 1, l'Operatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo, nei termini di cui al successivo comma 8.
4. In particolare la fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In ottemperanza alle previsioni del D.M. 55 del 03.04.2013 l'ufficio destinatario delle fatture è stato censito all'interno dell'Indice PA, con codice
5. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto, al codice di identificazione della gara (CIG), nonché al periodo di riferimento.
6. L'Operatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (c.d. Piano straordinario contro le mafie) ovvero da disposizioni interpretative (Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010), pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 12.
7. L'Operatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
 - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;
 - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;
 - i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00 (cinquecento/00), che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
8. Ai fini degli adempimenti relativi al presente contratto l'Operatore :
 - dichiara che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva è quello indicato nel successivo comma 7 ove sono indicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente;
 - si impegna a comunicare al Comune, entro il termine di 7 (sette) giorni solari, le variazioni al conto corrente menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al contratto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sullo stesso;

- ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento di ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, della notizia circa l'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Operatore presso, IBAN IT..... dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge n.136/2010 e s.m.i., i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono:

Nome: Cognome: Carica:
, nato a: il, Codice
 Fiscale:

In ciascun Bonifico sarà indicato il Codice Identificativo Gara (**CIG**) relativo al presente affidamento.

8. In caso di ritardato pagamento oltre il termine stabilito per causa non imputabile all'Operatore, si procederà secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
9. Il Comune, prima di effettuare il pagamento delle fatture, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e s.m.i., e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 – procederà con le verifiche circa la non sussistenza dell'eventuale inadempimento esistente a carico dell'Operatore all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento (per importi uguali o superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00)).

Art. 11 – Lavoro e sicurezza sul lavoro

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Operatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale con il quale ha stipulato un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003.
2. L'Operatore garantisce di adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosene tutti gli oneri relativi ed applicando ai dipendenti impegnati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni risultanti dai contratti collettivi e locali di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
3. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Operatore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto, dichiarato che l'operatore si sia posto in regola, non vanti più alcun diritto per tali inadempienze.
4. L'Operatore si obbliga ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ad osservare e a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In caso di subappalto l'Operatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti del personale da questi impiegati per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. Qualora sia accertato in via definitiva che l'Operatore ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, il Comune può, in funzione dello stato di esecuzione della prestazione e delle conseguenze di una eventuale interruzione, delle finalità dell'intervento, avvalersi della facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'Art. 12 del medesimo.

Art. 12 – Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'operatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'operatore per il risarcimento del danno.
2. Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (.....) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'operatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'operatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. In ogni caso, si conviene che il Comune., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore con Pec, nei seguenti casi:
4. a) l'operatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di

cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

5. b) l'operatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC
6. c) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'operatore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
7. d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
8. e) qualora l'operatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali o dall'offerta tecnica ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli atti progettuali o nell'offerta tecnica ;
9. f) Mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'appalto da parte dell'operatore nel termine a tal fine fissato dal Comune.
10. g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
11. h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nell'apposito punto del presente contratto;
12. i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
13. j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.231/01, che impediscano all'operatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
14. k) in caso di avvalimento, ove in ragione di quanto dichiarato dall'operatore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
15. l) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
16. m) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
17. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune secondo quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto;
18. o) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (.....); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (.....); obblighi di riservatezza (.....); responsabilità per infortuni e danni (.....); sub affidamento/subappalto (.....); cauzione definitiva (.....); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (.....). Codice di comportamento – Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001-Pino triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (.....)
19. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice

(mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'operatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonificobancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

20. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolononies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
21. Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore tramite pec,nei seguenti casi:
 22. a) qualora nei confronti dell'operatore sia intervenuto un provvedimento definitivo dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'articolo80 de ID.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 23. b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
24. Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'operatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
25. Il Comune , quando accerta un grave inadempimento dell'operatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'operatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'operatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'operatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'operatore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno
26. Qualora l'operatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'operatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'operatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell'operatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di pec dal Comune, per porre fine

all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'operatore per il risarcimento del danno. In tal caso l'operatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Comune . Nel caso di risoluzione del contratto l'operatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune, avrà diritto di escutere la garanzia prestata. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'operatore con pec . In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. In linea con quanto stabilito dall'art. 108 e fatto salvo quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, In caso di inadempimento dell'Operatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, il Comune ha la facoltà di comunicare all'Operatore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 del c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'Operatore è tenuto al risarcimento del danno.

27. Inoltre:

- in caso di applicazione di penali da parte del Comune superiori al 10 (dieci) per cento del corrispettivo complessivo massimo del Contratto;
- in tutti i casi espressamente previsti nel presente Contratto.

il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore a mezzo PEC. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- **SE E' UNO DEGLI APPALTI RICOMPRESI TRA QUELLI CHE DEVONO FARE I SOGGETTI AGGREGATORI** nel caso in cui, prima del termine contrattuale, venisse stipulata una convenzione da parte di Consip e/o di altro soggetto aggregatore ai sensi del D.P.C.M. del 24/12/2015 ;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- allorché si manifesti a carico dell'Operatore una qualunque delle condizioni di esclusione dalla

partecipazione alle gare pubbliche di appalto;

- in caso di irrogazioni di sanzioni interdittive o misure cautelative di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano all'Operatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 14 – Recesso

1. Il Comune ha diritto nei casi di a) giusta causa b) reiterati inadempimenti dell'operatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'operatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo :
 - a) qualora sia stato depositato contro l'operatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'operatore via pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.159/2011, il Comune ha diritto, altresì, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi all'operatore a mezzo pec previo il pagamento da parte del Comune delle prestazioni in suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle prestazioni di servizio non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'operatore. Nelle fattispecie di cui sopra l'operatore rinuncia, ora per allora, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
5. In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n.135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi ed l'operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso il Comune può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. In caso di recesso, l'Operatore ha diritto al pagamento da parte del Comune delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente contratto, rinunciando espressamente ora e per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Art. 15 – Riferimento a norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione statale e della Regione Lombardia e alla normativa in vigore.

Art. 16 – Foro competente

Per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Art. 17 – Lavoratori

L'Operatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'Operatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Operatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Operatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore anche nel caso in cui questo non

aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Operatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del DURC dell'Operatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 18 – Responsabilità ed eventuale copertura assicurativa

L'Operatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Operatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'Operatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. (E' obbligo dell'Operatore stipulare specifica polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Capitolato cui si rinvia.

Art. 19 – Penali

Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a

quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazero cinque) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato a seconda della gravità del medesimo. In ogni caso deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore esegua le prestazioni oggetto del contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e al capitolato. In tal caso il Comune applicherà all'Operatore la suddetta penale sino alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente conforme al presente contratto e al Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Operatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Operatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'operatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Operatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto. Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Operatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'operatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Operatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

Art. 20 – Misure anticorruzione

1. Con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Operatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Operatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Operatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Operatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

2. L'Operatore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
3. L'Operatore prende, altresì, atto che l'inosservanza del codice di comportamento e Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima il Comune a risolvere lo stesso *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
4. Qualora l'Operatore metta a disposizione del Comune proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Operatore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Codice e del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno il Comune sarà legittimato ad azionare la clausola risolutiva espressa del presente contratto.
5. L'Operatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di del Comune per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 21 – Trattamento dei dati

1. L'operatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto
2. Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici .
3. Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'operatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate

di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'operatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. N. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L.190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'operatore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione "Società Trasparente. Con la sottoscrizione del contratto l'operatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'operatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L'operatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del contratto, essendo l'operatore chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, con la sottoscrizione del contratto, il medesimo viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'operatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'operatore dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte dell'operatore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori. Nel caso in cui l'operatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali

Art. 22 – Domicilio, Referenti e Clausola Finale

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'operatore elegge domicilio
indirizzo posta elettronica.....telefax.....
2. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di pec all'indirizzo sopra indicato dati dichiarati dall'operatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.
3. Il Comune si impegna a comunicare all'operatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'operatore dichiara che il signor
4.è il responsabile dell'appalto. L'operatore si impegna a comunicare al Comune entro due giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del, responsabile dell'appalto che avrà il compito, tra gli altri previsti nel presente atto e nel capitolato, del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza (diversamente specificare) della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'operatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.
5. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
6. Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura del Servizio di conservazione a norma dei documenti informatici, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile", parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 23 – Responsabilità

L'operatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'operatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'operatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione

dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione delle prestazioni e/o delle attività connesse e/o accessorie. L'operatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'operatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'operatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'operatore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati. Come previsto nel capitolato, cui si rinvia, l'operatore deve stipulare una polizza assicurativa che, una volta prodotta, sarà consegnata al Settore nella cui sfera rientra il servizio dedotto nel presente contratto. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'operatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'operatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite

Comune di Vimodrone -

L'Operatore - -

Il sottoscritto nella sua qualità di dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'operatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto e caratteristiche); art. 2 (Durata e modalità di esecuzione); art. 3 (Obblighi dell'Operatore); art. 5 (Cessione del contratto, cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione, cessione dei crediti derivanti da contratto e subappalto); art. 9 (Corrispettivi e deposito cauzionale); art. 12 (Risoluzione); art. 14 (Recesso); art.

18 (Responsabilità ed eventuale copertura assicurativa) art. 19 (Penali); 21 (Trattamento dei dati); art. 22 (Clausola finale)

L'Operatore - -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate